



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

Alla dirigente scolastica del Liceo Artistico "Enzo Rossi" di Roma  
e Presidente della Rete Nazionale dei Licei Artistici  
Prof.ssa Mariagrazia Dardanelli

**Oggetto: modifica curricolo e apertura nuovo indirizzo "Beni culturali" non previsto in ordinamento.**

In relazione ai diversi quesiti posti con lettera di pari oggetto del 25/06/2016, prot. n. 4305 - 1/22, si chiarisce quanto segue:

- gli indirizzi di studio attivabili dalle Istituzioni scolastiche sono esclusivamente quelli previsti dalle vigenti norme che definiscono gli ordinamenti degli studi. Nell'ordinamento dei Licei non esiste alcun indirizzo denominato "Beni culturali"; dunque, l'attivazione di un corso denominato "Liceo indirizzo Beni culturali" o "Liceo dei Beni culturali" non è consentita;
- qualora, nell'ambito dell'utilizzo della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche di cui all'art. 10 c. 1c del DPR 15 marzo 2010 n. 89, un liceo intenda modificare la propria offerta curricolare, tale modifica dovrà ovviamente rispettare tutti i limiti posti non solo dallo stesso comma 1c sopra menzionato ma dall'intero assetto normativo collegato. In particolare, il DPR 89 stabilisce che "l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni" e che "non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso" (dal che si evince la possibilità di sopprimere una disciplina in un altro anno di corso che non sia l'ultimo);
- bisogna altresì tener conto del fatto che i percorsi liceali "si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno" (art. 2 c. 3 DPR 89) e che "il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale";
- l'eliminazione totale di una disciplina nel primo biennio, con l'ovvio rispetto del limite di un terzo dell'orario quinquennale, sarebbe teoricamente possibile soltanto nel caso di discipline il cui insegnamento sia impartito in tutti e cinque gli anni. Ma per tali discipline le Indicazioni nazionali per i licei, DI n.211 del 7 ottobre 2010, fissano distinti obiettivi specifici di apprendimento da conseguire nel primo biennio, nel secondo biennio e nell'ultimo anno; e spesso si tratta di discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio, se non addirittura di discipline previste come possibile oggetto della seconda prova nell'Esame di Stato;
- alla luce di quanto fin qui esposto, tenuto conto di tutte le disposizioni sopra esaminate, non è consentito abolire totalmente nel primo biennio una disciplina per la quale le Indicazioni Nazionali prevedono distinti obiettivi specifici di apprendimento

da conseguire, appunto, nel primo biennio. Una simile modifica stravolgerebbe il curriculum complessivo previsto dall'assetto ordinamentale, compromettendo non solo la possibilità di conseguire gli obiettivi di apprendimento del primo biennio ma anche quelli previsti per i successivi periodi didattici, in quanto verrebbero meno i principi di gradualità e progressività dell'apprendimento. E ciò è tanto più vero nel caso di una disciplina che sia tra quelle previste come possibile oggetto di seconda prova scritta all'Esame di Stato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Carmela Palumbo**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad  
esso connesse. Tale versione è alla  
presente allegata e ne forma parte  
integrante.